



**OGGETTO:** :Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese individuali non più operative ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247– Aggiornamenti all'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120

## IL CONSERVATORE

**Vista** la legge 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - e s.m.i.;

**Visto** l'art. 2188 c.c. – Registro delle imprese;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 – Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c. - e s.m.i.;

**Visto** il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 13.03.2018, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 03.05.2018;

**Visto** il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

**Vista** la Determinazione del Commissario Straordinario n. 52 del 28.10.2021 - Convenzione con la Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro per l'espletamento delle funzioni di Segreteria Generale;

**Vista** la Determinazione del Commissario Straordinario n. 55 del 09.11.2021 - Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Responsabile per la Transizione al digitale e del Responsabile del potere sostitutivo;

**Vista** la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

**Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese";

**Considerato** l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, intitolato "Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" il quale prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (...) è disposto con determinazione del conservatore in riforma del dettato precedente del predetto decreto, il quale delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

**Rilevato** che le norme citate si inquadrano tra gli interventi legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle posizioni non più operative e che, sinergicamente, forniscono gli strumenti più idonei alla semplificazione, attribuendo la competenza esclusiva del Conservatore di tutte le fasi procedurali della cancellazione d'ufficio, ex D.P.R. n. 247/2004, dall'avvio sino all'adozione del provvedimento finale;



**Visto** l'articolo 2 c. 1 lett. c) del D.P.R. n. 247/2004, ai sensi del quale il verificarsi dell'ipotesi del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi dell'imprenditore comporta l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese;

**Visto** la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP attuativa del D.P.R. 247/2004;

**Visto** l'art.32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone *"A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;

**Visto** l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

**Ritenuto** che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto *"...il numero dei destinatari..."* rende la notificazione personale *"particolarmente gravosa"*;

**Visto** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;

**Considerato** che per tutte le imprese, anche esercitate in maniera individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni ( D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);

**Visto** l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

**Rilevato** che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;

**Tenuto conto** che periodicamente, l'Ufficio Registro Imprese provvede, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione da Infocamere S.c.p.a., alla ricognizione delle imprese per le quali è possibile avviare l'accertamento delle circostanze di legge per la cancellazione d'ufficio;

**Ritenuto** che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;



**Considerato** che l'Albo camerale della Camera di Commercio di Crotone è *on-line* e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;

**Valutato** che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line;

**Considerato** che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

**Tenuto conto** che la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;

**Visto** l'elenco allegato, comprendente n.153 imprese individuali, aventi sede nella provincia di Crotone per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 2, comma 1, lett.c) in quanto è stato rilevato:

- il mancato compimento di atti di gestione per di tre anni consecutivi, a seguito di mancato pagamento del diritto annuale camerale e mancanza di iscrizione di domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni; nonché
- la Partita IVA cessata presso l'Anagrafe tributaria delle imprese in elenco circostanza, in contrasto, pertanto, con l'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che subordina l'esercizio dell'attività di impresa al possesso del numero di Partita IVA;

**Considerato** che nessuna delle imprese individuali in elenco è titolare di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese presso cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione;

**Ritenuto** non ragionevole notificare la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie della raccomandata postale a.r. in considerazione della circostanza del decesso del titolare dell'impresa ,dei tempi richiesti e dei costi da sostenere;

**Valutato** alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la **pubblicazione all'albo camerale** informatico della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro imprese ex D.P.R. 247/2004, unitamente all'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in **45 giorni** (art. 2 c. 4 del citato D.P.R. 247/2004) e la contestuale **pubblicazione nel sito** camerale consentano di diffondere adeguatamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituiscano, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;

**Considerato** che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, venendo meno la necessità di attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta di ritorno, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

**Ritenuto** opportuno che ci si avvalga dei servizi massivi di apertura protocolli di avvio e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

**Tenuto conto** che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;



**Ritenuto** opportuno informare Ordini Professionali e Associazioni di categoria della procedura avviata;

**Valutato** che è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che poter avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c.;

**Sentito** il responsabile dell'Ufficio Registro Imprese ed acquisito il suo favorevole parere;

**Ritenuta** la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

1. di avviare il procedimento ad oggetto la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese di n. 153 **imprese individuali di cui all'allegato elenco** in quanto non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 art. 2 lett c);
2. che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento avvengano mediante **pubblicazione** della lettera standard e dell'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione per la durata **di 45 giorni** nell'albo camerale informatico e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio di Crotona;
3. di assegnare il medesimo termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;
4. che il presente provvedimento, la lettera standard di avvio del procedimento e l'elenco delle imprese interessate siano inoltre disponibili in modo permanente nel sito internet della Camera di commercio di Crotona nelle sezioni "Registro delle imprese" e "Cancellazioni d'ufficio";
5. di dare pubblicità dell'avvio del procedimento anche attraverso la creazione di un protocollo d'ufficio su ogni posizione interessata avvalendosi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa;
6. di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;
7. di adottare - decorso il termine di 45 gg dalla scadenza dell'affissione - provvedimento motivato di cancellazione del Conservatore del R.I., da pubblicare in Albo camerale per i successivi trenta (30)giorni, delle posizioni che non abbiano richiesto giustificata interruzione del procedimento ovvero risultino successivi atti o fatti incompatibili con la prosecuzione della procedura;
8. di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
9. di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese;
10. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO  
DELLE IMPRESE  
(avv. Bruno Calvetta)**

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."